

**COMUNE DI MELZO**  
**Provincia di Milano**  
**S T A T U T O**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 23.04.2012**

**Titolo I**

**Principi fondamentali**

**ART. 1**

**(Principi e valori della comunità locale)**

1. La comunità melzese esplica la propria autonomia nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

**ART. 2**

**(Il Comune)**

1. La comunità melzese si costituisce nel Comune, che ne custodisce la memoria storica, ne valorizza le diverse identità culturali presenti, ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.  
2. Il Comune ispira il proprio indirizzo politico ed amministrativo ai valori di cui all'articolo 1, in modo che sia garantita la dignità della persona e la civile convivenza.

**ART. 3**

**(Emblemi comunali)**

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 maggio 1952, come da foglio miniato annesso al decreto stesso e così descritto: "trinciato: nel I d'oro all'aquila di nero; nel II di rosso ornamenti esteriori da città".  
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, così descritto nel citato decreto: "Drappo trinciato di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami, d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: "Città di Melzo". Le parti di metallo e i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori giallo e rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro."

**ART. 4**

**(Funzioni)**

1. Il Comune di Melzo esercita tutte le funzioni che riguardano la comunità locale ed il territorio comunale, salvo quelle che l'ordinamento espressamente attribuisce ad altri enti; esercita altresì, secondo la sua autonomia statutaria e regolamentare, le ulteriori funzioni ad esso attribuite o delegate dalla legge; consente infine di avvalersi dei suoi uffici, a condizione che gli siano trasferite adeguate risorse finanziarie ed organizzative.  
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

**ART. 5**

**(Principi e metodi organizzativi)**

1. L'organizzazione del Comune nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 è disciplinata nello statuto e nei regolamenti, con il solo limite dei principi fissati dalla legge generale dello Stato.  
2. L'organizzazione si uniforma ai principi ed ai metodi seguenti:

- della democrazia;
- della distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo e la gestione amministrativa;
- della distinzione delle responsabilità;
- della programmazione dei propri interventi, anche favorendo forme di collaborazione con altri enti pubblici;

- dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.

## **Titolo II**

### **La comunità locale**

#### **Capo 1**

#### **Diritti dei singoli e dei gruppi**

#### **ART. 6**

##### **(Diritti personali e di cittadinanza)**

1. Il Comune concorre a garantire i diritti costituzionali delle persone e dei gruppi ed il loro effettivo esercizio; per il perseguimento della civile convivenza e dello sviluppo della comunità locale chiede a tutti i cittadini che siano adempiuti i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
2. I diritti di partecipazione e di accesso agli atti ed alle informazioni che il presente statuto riconosce ai cittadini spettano, quando non sia diversamente stabilito, a tutti coloro che, anche cittadini di altri stati ovvero apolidi, risiedono nel territorio comunale.
3. Nell'esercizio dei diritti, come nell'accesso ai servizi e alle cariche, il Comune assicura uguaglianza di trattamento alle persone ed ai gruppi, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione, di provenienza, di condizioni personali e sociali.
4. Ai fini del godimento e dell'esercizio di diritti, non può in alcun caso costituire condizione, né motivo di privilegio o di discriminazione, l'appartenenza a partiti politici o a qualsiasi associazione o gruppo.

#### **ART. 7**

##### **(Associazioni)**

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini ed il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce lo sviluppo e l'attività nel rispetto della reciproca autonomia; garantisce i diritti ad esse attribuiti dallo statuto, assicurando condizioni di uguaglianza nel relativo esercizio.
2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:
  - a) di partecipare alle consulte ed agli altri organismi eventualmente promossi dal Comune, alla gestione dei servizi o al loro controllo, nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento;
  - b) di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a loro disposizione, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.
3. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, favorisce le associazioni senza scopo di lucro e le società cooperative che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, della tutela dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, preferibilmente con ausili di carattere strutturale, tecnico ed organizzativo, ovvero con l'assegnazione di contributi, o altri ausili finanziari, che in ogni caso devono essere correlati ad attività ed iniziative di interesse generale, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.

#### **ART. 8**

##### **(Registro delle associazioni)**

1. L'esercizio dei diritti e l'accesso ai benefici di cui all'art. 6 sono subordinati all'iscrizione nel registro delle associazioni.
2. Hanno diritto di chiedere l'iscrizione le associazioni:
  - a) non aventi finalità di lucro;
  - b) aventi ordinamento interno a base democratica ed organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
  - c) operanti da almeno due anni nell'ambito comunale;
  - d) che rendano pubblicamente disponibile, a richiesta, l'elenco dei soci.
3. Hanno altresì diritto di iscriversi nel registro, con possibilità di esercitare i diritti e di accedere ai benefici di cui all'art. 6, gli enti pubblici e privati, nonché le forme associative e gli altri organismi che abbiano ricevuto il riconoscimento giuridico o la cui utilità per la comunità

locale sia comprovata dal possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente. Hanno in ogni caso diritto di essere iscritte nel registro le forme associative operanti nel territorio comunale che risultino già iscritte ad albi e registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo.

4. Il regolamento determina le modalità di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, stabilendo i dati e le notizie che devono essere resi pubblici mediante l'iscrizione al registro, la cui conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio dei diritti e dell'accesso ai benefici di cui all'art. 6.

5. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero o di utilizzo dei benefici di cui all'art. 6, comma 3, a scopi diversi rispetto a quelli per cui ne è ammesso l'accesso, l'amministrazione comunale procederà alla cancellazione d'ufficio.

6. Avverso il diniego di iscrizione e la cancellazione d'ufficio, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 possono presentare opposizione al collegio dei garanti, di cui all'art. 22, fatti salvi in ogni caso i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

7. La mancata iscrizione nel registro non può in nessun caso essere motivo di esclusione di una associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge ed il presente statuto riconoscono ai singoli cittadini.

## **ART. 9 (Consulte)**

1. Il Comune promuove la costituzione delle consulte nei settori economico - produttivo, socio - assistenziale, della cultura e della scuola, dello sport e del tempo libero, del territorio e dell'ambiente, delle pari opportunità fra persone, nonché negli ambiti e per le materie determinati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con la stessa maggioranza il Consiglio Comunale può opportunamente accorpate i settori in riferimento ai quali sono costituite le consulte.

2. Le consulte sono composte da un numero variabile di membri, in ragione del diritto di ciascuna delle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 7 di nominarvi un proprio rappresentante. I membri delle consulte durano in carica un anno e possono essere confermati.

3. Alle consulte è riconosciuto il diritto:

a) di esprimere pareri obbligatori in occasione della approvazione di atti di piano e di programma, di regolamenti e degli altri atti di interesse generale individuati dal regolamento, nonché di atti che incidono o possono produrre effetti sulla attività delle associazioni;

b) di partecipare, esprimendo pareri obbligatori, al procedimento di formazione del bilancio di previsione;

c) di chiedere di essere convocate in conferenza dalla Giunta comunale, affiancata dalla competente commissione consiliare, per l'illustrazione dello stato di avanzamento dei programmi;

d) di presentare istanze, pareri e proposte, con gli effetti di cui all'art. 10;

e) di accedere alle informazioni e ai documenti relativi alle norme, programmi prospetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

Il regolamento determina i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b).

4. Le consulte hanno altresì la funzione di coordinare l'attività delle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 7, nel rispetto della loro autonomia, e possono annualmente relazionare al Consiglio comunale sull'attività da esse svolta.

5. Il coordinatore eletto dalla consulta convoca la stessa mensilmente o quando ne faccia richiesta un quinto dei membri. Alle sedute delle consulte possono partecipare senza diritto di voto i consiglieri comunali ed i singoli cittadini. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, se costituiscono la maggioranza dei componenti della consulta.

6. Nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento di attuazione, ciascuna consulta adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **ART. 10 (Altri organismi di partecipazione)**

Possono essere convocate assemblee pubbliche per conoscere e valutare i bisogni dei cittadini. La determinazione delle modalità di convocazione e di audizione sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **ART. 11**

##### **(Diritti d'informazione e d'accesso)**

1. Il Comune riconosce e garantisce, secondo i principi dettati dallo statuto e le norme del regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività svolta ed ai servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali, da aziende speciali, s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, consorzi o altri enti cui esso partecipa, nonché dai concessionari di servizi comunali.
2. Dell'attività e dei servizi di cui al comma 1 il regolamento determina i dati e le notizie che devono essere resi pubblici d'iniziativa del Comune mediante notiziari e pubblicazioni annuali e che devono anche concernere la dotazione patrimoniale e le risorse disponibili, i criteri e le modalità della destinazione delle risorse, dell'emanazione dei provvedimenti concessori, della stipulazione dei contratti, nonché gli incarichi e le funzioni ricoperti.
3. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti, secondo le norme di cui agli artt. 62 e seguenti.
4. Per favorire l'esercizio dei diritti d'informazione e d'accesso, è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di cui all'art. 67.

#### **ART. 12**

##### **(Istanze, petizioni, proposte)**

1. Tutti i cittadini hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte agli organi comunali su materie di loro competenza, per la migliore tutela di interessi collettivi. 2. L'istanza, con la quale possono essere chiesti provvedimenti amministrativi, e la petizione, diretta ad esporre comuni necessità o determinati problemi locali, devono essere redatte in forma scritta ed indirizzate al Sindaco.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, che, a pena di irregolarità, deve essere presentata al Sindaco in forma scritta, recare le sottoscrizioni autenticate di almeno l'uno per cento dei cittadini, avere oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, essere redatta in articoli, se abbia ad oggetto una disciplina regolamentare, o in uno schema di deliberazione, nonché essere accompagnata dalla valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime. A tal fine i proponenti hanno diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la sola quantificazione delle relative spese.
4. Nei quindici giorni successivi al loro ricevimento, il Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Segretario Comunale ed il Difensore Civico, accerta la regolarità formale delle istanze, petizioni, proposte ed in caso di loro irregolarità il Sindaco o, ove la materia è di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente di quest'ultimo dà tempestiva e motivata comunicazione, in forma adeguata, ai richiedenti.
5. Sulle proposte, quando siano sottoscritte da almeno l'uno per cento dei cittadini, nonché sulle istanze e petizioni, l'organo competente deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi all'accertamento positivo di cui al comma precedente, previa indicazione delle modalità di copertura delle spese che l'intervento richiesto comporta. La relativa deliberazione deve essere motivata in modo che risultino chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta e deve essere resa pubblica nei successivi dieci giorni nelle forme previste dal regolamento. Nel caso di accoglimento la delibera deve altresì indicare i conseguenti effetti finanziari.
6. Il regolamento prevede opportune modalità di consultazione dei firmatari di istanze, petizioni e proposte.

#### **Capo 2**

##### **Referendum consultivo**

#### **ART. 13**

##### **(Referendum consultivo d'iniziativa popolare)**

1. E' indetto referendum consultivo d'iniziativa popolare quando ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dal regolamento, il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il referendum può avere ad oggetto:

- a) proposte di deliberazione del Consiglio comunale o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazione della Giunta, anche se soltanto modificative di atti già deliberati;
- b) proposte di deliberazione da sottoporre a referendum in alternativa a quelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento;
- c) proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della Giunta;
- d) gli orientamenti o le decisioni concernenti problemi di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esercitare un potere di proposta o di parere, anche in alternativa al referendum di iniziativa consiliare vertente sul medesimo oggetto.

3. Se intervenga deliberazione di parziale accoglimento della relativa proposta, senza che ne sia alterata sostanzialmente la portata o comunque senza che vengano soddisfatte le istanze dei promotori, la proposta sottoposta a referendum in alternativa alla deliberazione intervenuta. Analogamente, se intervenga revoca parziale dell'atto oggetto della proposta, senza che ne sia alterata sostanzialmente la portata o comunque senza che vengano soddisfatte le istanze dei promotori, la proposta è sottoposta a referendum in alternativa alla deliberazione parzialmente revocata.

#### **ART. 14**

##### **(Referendum consultivo d'iniziativa consiliare)**

1. E' indetto referendum consultivo d'iniziativa consiliare quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

2. Il referendum può avere per oggetto:

- a) proposte, formulate dalla Giunta o dai consiglieri comunali, di deliberazione del Consiglio comunale, nonché, nei casi previsti dal regolamento, schemi di deliberazione della Giunta comunale;
- b) proposte di deliberazione da sottoporre a referendum in alternativa a quelle di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento;
- c) gli orientamenti e le decisioni concernenti problemi di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esercitare un potere di proposta o di parere, anche in alternativa al referendum d'iniziativa popolare vertente sul medesimo oggetto.

3. Nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento, un terzo dei consiglieri comunali può formulare proposte da sottoporre a referendum in alternativa a quelle di cui alle lettere a) e c) del comma precedente.

#### **ART. 15**

##### **(Esclusioni)**

1. In ogni caso non sono ammissibili i referendum che non riguardino materie di interesse locale, o che abbiano oggetto contrastante con la Costituzione, con le leggi o con lo statuto. Sono del pari inammissibili i referendum che concernano:

- norme statutarie;
- questioni riguardanti persone o minoranze etniche o religiose;
- atti dovuti per disposizione di legge;
- il personale del Comune e degli enti ed organismi ai quali il Comune partecipi;
- il regolamento interno del Consiglio comunale;
- i bilanci, la finanza, i tributi e la contabilità.

2. E' altresì inammissibile il referendum di cui all'art. 12, comma 2, lett. c), quando abbia ad oggetto deliberazioni che siano state sottoposte agli altri tipi di referendum.

3. E' improcedibile il referendum di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), quando intervenga deliberazione che ne alteri sostanzialmente la portata o comunque soddisfi le istanze dei promotori. Del pari è improcedibile il referendum di cui all'art. 12, comma 2, lett. c), quando le deliberazioni oggetto della proposta siano revocate, anche solo parzialmente, se ciò comporti le conseguenze anzidette.

4. E' irregolare il referendum che non sia proposto in osservanza delle norme statutarie e regolamentari, ovvero non renda esplicite, in virtù della collaborazione della ragioneria nelle forme previste dal regolamento, le maggiori spese e le minori entrate derivanti dalla deliberazione oggetto della consultazione, o che non indichi le modalità di copertura di tali oneri.

## **ART. 16**

### **(Procedimento)**

1. Fatte salve le attribuzioni degli organi comunali stabilite dalla legge, le proposte e le deliberazioni di referendum sono preventivamente sottoposte alla verifica del collegio dei garanti, il quale accerta la loro regolarità formale, nonché l'insussistenza di cause di inammissibilità o di improcedibilità.

2. Il collegio dei garanti procede quindi, di concerto con i proponenti, alla formulazione definitiva dei quesiti referendari e, se del caso, alla loro riunificazione, tenendo conto delle esigenze di chiarezza e univocità dei quesiti e di correttezza e completa formulazione delle alternative proposte e li trasmette agli organi comunali competenti per l'assunzione degli atti conseguenti.

3. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti espressi, purché al referendum abbia preso parte la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Il regolamento detta ogni altra disciplina necessaria per lo svolgimento del referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici e poco costose, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

## **ART. 17**

### **(Effetti)**

1. Non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, l'organo comunale competente deve espressamente pronunciarsi in ordine alla decisione di accogliere o rigettare la richiesta referendaria che abbia ottenuto il consenso di cui all'art. 15, comma 3. La decisione è pubblicata in forme adeguate.

2. Nel caso si pronunci per l'accoglimento, l'organo comunale competente nei successivi sessanta giorni deve adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione.

3. Il collegio dei garanti accerta che l'organo comunale competente abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi precedenti ed in caso di contestazione rende pubblico in forme adeguate il proprio giudizio circa la conformità sostanziale delle deliberazioni di cui al comma 2 all'esito della consultazione.

## **ART. 18**

### **(Altre forme di consultazione)**

1. Il regolamento disciplina le forme, diverse dai referendum di cui agli articoli precedenti, di consultazione della popolazione residente, anche limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione medesima.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento determina le garanzie per l'oggettiva rilevazione delle risultanze della consultazione.

4. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in pubblica seduta, non prima che siano trascorsi quindici giorni e non dopo i trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Il regolamento disciplina i termini e le modalità di adozione delle conseguenti determinazioni da parte degli organi comunali.

## **ART. 19**

### **(Collegio dei garanti)**

1. È istituito il collegio dei garanti, composto dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale e da un terzo membro, in qualità di presidente del collegio, eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza di 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e di 2/3 dei componenti nelle successive, tra i magistrati anche a riposo, i professori ordinari di università di discipline giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio, le cui candidature siano state presentate dai consiglieri comunali o dalle consulte o dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 7, purché non si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 3 e siano in possesso dei requisiti prescritti dagli ordinamenti particolari a cui sono soggetti.

2. Spetta al collegio dei garanti:

- a) decidere in via preventiva sull'ammissibilità delle proposte di referendum e di consultazione della popolazione, nonché, nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento, sulla formulazione dei relativi quesiti;
  - b) svolgere le altre funzioni previste dallo statuto.
3. A tale fine il collegio dei garanti può altresì sentire i componenti la Giunta e chiedere l'audizione dei funzionari del Comune e dei suoi organismi strumentali o da esso promossi, anche in contraddittorio con i cittadini interessati.
4. Il collegio può disporre la pubblicazione delle sue decisioni all'albo pretorio ed all'organo di informazione del Comune.
5. Il collegio si avvale per l'esercizio delle sue funzioni della struttura organizzativa dell'ufficio istituzionale.

### **Titolo III**

#### **Organi del Comune**

#### **ART. 20** **(Organi)**

1. Sono organi del Comune:
- il Consiglio comunale;
  - la Giunta comunale;
  - il Sindaco.

#### **Capo 1**

#### **Consiglio comunale**

#### **ART. 21** **(Organo di indirizzo e di controllo)**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico amministrativo del Comune. L'attuazione di tale indirizzo è controllata dal Consiglio comunale che adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e dallo statuto ed ispira la propria azione al metodo della programmazione.
2. Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi comunali.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, funzionale e capacità autonoma per la gestione del budget assegnato.

#### **ART. 22** **(Regolamento interno)**

1. L'attività, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati da un regolamento interno adottato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. In particolare il regolamento dovrà disciplinare:
  - a) la costituzione, l'organizzazione e i poteri dei gruppi consiliari e della conferenza dei capi gruppo;
  - b) i poteri, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari;
  - c) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
  - d) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio;
  - e) le modalità di esercizio dei diritti dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni del comune e degli enti o aziende collegate, in base alle norme di cui all'art. 68;
  - f) le modalità di esercizio dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
  - g) le modalità di utilizzo delle strutture consiliari e delle risorse finanziarie per il proprio funzionamento e dei gruppi consiliari.
3. Le modifiche del regolamento interno sono adottate con la maggioranza prevista dal comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 23** **(Prerogative dei consiglieri)**

1. I consiglieri comunali devono perseguire l'interesse dell'intera comunità melzese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato operativo, con piena libertà di voto e di opinione.
2. Ogni consigliere comunale, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento, ha diritto di :
  - a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza deliberativa del Consiglio;
  - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c) secondo le modalità fissate nel regolamento, ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed enti collegati al Comune, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Oltre al diritto d'iniziativa spettante ad ogni consigliere, come disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, in ogni caso un quinto dei consiglieri comunali può presentare proposte di deliberazione. La proposta è presentata dai consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, sentita la conferenza dei capi gruppo, la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

#### **ART. 24**

##### **(Dimissioni e surrogazione dei consiglieri)**

1. Il consigliere comunale ha il diritto ed il dovere di partecipare all'attività del Consiglio comunale.
2. Le dimissioni e la surroga del consigliere sono disciplinate dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale deve rendere pubblico ogni anno l'elenco delle presenze e delle assenze di ogni consigliere registrate durante le attività consiliari.

#### **ART. 25**

##### **(Decadenza dei consiglieri)**

1. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive ordinarie e/o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
2. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché può fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento per lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata della comunicazione motivata di avvio del procedimento.
4. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale nella prima seduta utile e comunque non oltre 20 giorni, provvede a deliberare, valutando le eventuali cause giustificative presentate.
5. In assenza di comunicazione del consigliere relativa alle cause giustificative, la pronuncia di decadenza è atto dovuto, ricorrendo la prova delle assenze per intere tre sedute successive.
6. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di comunicazione preventiva dell'assenza nonché le cause che possono giustificare la mancata partecipazione alle sedute ai fini di quanto previsto dal presente articolo

#### **ART. 26**

##### **(Gruppi consiliari)**

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista possono costituirsi in gruppo secondo le norme del regolamento interno.
2. Ogni gruppo si organizza autonomamente e comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del proprio capo gruppo.
3. Tutti i capi gruppo compongono la conferenza dei capi gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio, per mezzo della conferenza dei capi gruppo, assicura ai singoli gruppi mezzi e strutture utili all'espletamento delle loro funzioni, in base ad esigenze comuni a tutti i gruppi e alla consistenza numerica degli stessi.

5. La conferenza dei capi gruppo ha il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio comunale nel predisporre il calendario di attività del Consiglio comunale, assicurando un efficiente svolgimento dei lavori.

#### **ART. 27**

##### **(Funzionamento)**

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento, ispirato al principio dell'efficacia operativa, tenuto conto delle disposizioni vigenti.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, dal Consigliere Anziano.
3. Il Consiglio comunale si riunisce quando è necessario e almeno una volta ogni sessanta giorni.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione dei relativi oggetti da trattare, deve essere comunicato ai consiglieri con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. All'atto della convocazione del Consiglio comunale l'amministrazione pone a disposizione dei consiglieri comunali la documentazione relativa agli oggetti all'ordine del giorno in luogo idoneo e accessibile ai consiglieri, secondo le norme del regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, in un termine non superiore a venti giorni dal deposito di specifica richiesta presso l'ufficio del segretario comunale, quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate. In tal caso l'avviso ai consiglieri deve essere consegnato nei termini previsti dal comma precedente.

#### **ART. 28**

##### **(Pubblicità dell'ordine del giorno)**

1. L'elenco delle materie poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale viene pubblicato a cura del segretario comunale nell'albo pretorio e ne viene data pubblicità secondo le altre modalità individuate dal regolamento di informazione e partecipazione, contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione ai consiglieri comunali.

#### **ART. 29**

##### **(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese secondo le modalità e salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.

#### **ART. 30**

##### **(Numero legale per la validità delle sedute)**

1. Il Consiglio comunale non può validamente deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune in prima convocazione. La seduta di seconda convocazione è validamente tenuta con la presenza di almeno sette consiglieri.  
1/bis. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere oggetto di deliberazione:
  - a) le linee programmatiche del mandato;
  - b) il bilancio di previsione;
  - c) il rendiconto della gestione.
2. Secondo le modalità stabilite dal regolamento, ogni consigliere può esprimere un solo voto di preferenza nelle deliberazioni riguardanti l'elezione o nomina di una o più persone in seno a organismi collegiali, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **ART. 31**

##### **(Prima adunanza)**

1. La convocazione e la presidenza della prima adunanza sono disciplinate dalla legge.
2. Gli oggetti da trattarsi obbligatoriamente nella sua prima adunanza, in ordine prioritario, sono:
  - a) la convalida degli eletti, compreso il Sindaco, il giudizio sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri e l'eventuale surrogazione degli stessi;

b) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Risulta eletto il consigliere che ottiene il voto favorevole dei tre quarti e della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, rispettivamente in prima ed in eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata successione.

c) comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta, tra i quali il Vicesindaco.

La seduta per tali adempimenti è pubblica e lo scrutinio è palese.

3. Nella stessa seduta, il consiglio comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale con le modalità previste dalla legge.

## **ART. 32**

### **(Linee programmatiche di mandato)**

1. Entro il termine di 100 giorni decorrente dalla data della 1<sup>a</sup> seduta consiliare, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni, programmi e progetti da intraprendere e realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio ne verifica l'attuazione.

3. Durante il periodo del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, può sempre presentare al Consiglio delle modifiche o integrazioni delle linee programmatiche originarie.

## **ART. 33**

### **(Competenze)**

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, secondo le norme del presente statuto e del regolamento.

2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla legge. Le relative deliberazioni non possono essere delegate ad altri organi, né dagli stessi adottate in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni e agli storni di bilancio, le quali vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Nella sua funzione di indirizzo e di controllo, il Consiglio comunale:

a) nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e della intesa. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la distinzione delle risorse nonché l'indicazione degli strumenti necessari alla loro realizzazione;

b) delibera lo statuto a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni di legge e gli atti regolamentari proposti dalla Giunta o di iniziativa del Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

c) discute e vota il documento contenente gli indirizzi generali di governo comunicati dal Sindaco e dalla Giunta;

d) vota la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

e) valuta e dibatte la relazione che obbligatoriamente presenta il collegio dei revisori dei conti, votando la conseguente mozione;

f) valuta e dibatte le osservazioni eventualmente trasmesse dal collegio dei revisori dei conti, votando la conseguente mozione.

4. Il Sindaco o un quinto dei consiglieri comunali assegnati può chiedere ai rappresentanti comunali comunque nominati in aziende speciali, consorzi, istituzioni, enti o società, di presentare al Consiglio comunale una specifica relazione informativa valutata e dibattuta sulla quale il Consiglio vota la conseguente mozione. Gli organismi sopra richiamati nei quali il Comune mantenga una partecipazione che consenta la convocazione delle assemblee debbono obbligatoriamente prevedere nel loro statuto una norma relativa alla trasmissione di una relazione informativa annuale al Consiglio che la valuta e dibatte, votando la conseguente mozione.

## **ART. 34**

### **(Commissioni consiliari)**

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, tre commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, preparatorie rispetto agli atti di competenza del Consiglio, con deliberazione adottata nella 2<sup>a</sup> seduta successiva a quella di cui all'art. 31, comma 2. Una di tali

commissioni, da individuarsi con il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, svolgerà anche funzioni di controllo.

2. Ciascuna commissione elegge tra i suoi membri il proprio presidente.

3. L'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni stabilite nel regolamento. Alle sedute delle commissioni possono assistere con diritto di parola, ma senza diritto di voto, tutti i consiglieri comunali. Il Sindaco, gli assessori, il segretario comunale, i dirigenti e i funzionari, nonché gli amministratori di enti o aziende collegate sono tenuti a riferire alle commissioni ove queste li richiedano nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni hanno riconosciuto il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dal Comune, dai suoi organismi strumentali o da esso promossi, nonché relativi ad organismi ai quali partecipano. Esse possono chiedere alla Giunta di avvalersi della collaborazione e consulenza dei funzionari comunali ovvero, eccezionalmente, di professionisti o esperti esterni all'amministrazione comunale.

6. Il Consiglio comunale può nominare, al suo interno, commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'amministrazione comunale.

7. Il Consiglio comunale può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, una commissione d'indagine su materie d'interesse comunale.

8. Nel provvedimento di nomina delle suddette commissioni speciali e di inchiesta dovrà essere stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro cui la commissione deve riferire al Consiglio.

9. La presidenza della Commissione avente funzioni di controllo e di indagine è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

## **Capo 2**

### **Presidente del Consiglio Comunale**

#### **ART. 35**

##### **(Compiti e funzioni)**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede il Consiglio, ne è interprete ufficiale degli indirizzi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Assicura, inoltre, l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e vigila per la corretta gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

2. Inoltre il Presidente del Consiglio Comunale:

a) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) convoca e presiede con il Sindaco le conferenze dei capi gruppo;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio.

e) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri su tutte le questioni sottoposte al Consiglio.

3. In assenza del Presidente, le relative competenze vengono assunte dal Vice-presidente e, limitatamente alla presidenza del Consiglio comunale, dal consigliere anziano, in caso di contemporanea assenza del Presidente e del suo Vice.

#### **ART. 36**

##### **(Giunta Comunale)**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Ad ogni fine previsto dallo Statuto è Assessore Anziano l'Assessore più anziano di età.

2. La Giunta è composta da un numero di assessori fino a cinque, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco tra coloro che godono dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge, anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Nella composizione della giunta

sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, così come disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **ART. 37**

##### **(Regolamento interno)**

Per l'organizzazione e il funzionamento, la Giunta può dotarsi di un proprio regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **ART. 38**

##### **(Competenze)**

1. La Giunta ha competenza residuale per gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario comunale dei funzionari o dirigenti.

2. In particolare la Giunta:

- a) predispone gli atti regolamentari di competenza del Consiglio;
  - b) attua gli atti fondamentali, le linee e i programmi approvati dal Consiglio;
  - c) approva i progetti preliminari nonché quelli definitivi delle opere pubbliche;
  - d) approva il programma triennale del fabbisogno del personale;
  - e) autorizza il Sindaco a stare in giudizio e a sottoscrivere transazioni;
  - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - g) adotta il programma triennale delle opere pubbliche e i suoi aggiornamenti annuali;
  - h) delibera le accettazioni ed i rifiuti di lasciti o doni di beni mobili anche registrati e di valori mobiliari;
  - i) approva indirizzi cui gli organi di gestione devono attenersi nell'espletamento della loro attività;
  - l) delibera in ordine alle servitù di ogni genere e tipo;
  - m) nomina le commissioni di selezione, di concorso e i componenti delle altre commissioni, ivi compresa la commissione edilizia, la cui nomina non sia espressamente demandata per legge alle competenze del Consiglio Comunale;
  - n) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
  - o) riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività anche mediante la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, ai sensi e in conformità di quanto previsto dalla legge;
  - p) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
  - q) approva le aliquote dei tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - r) individua i professionisti cui affidare incarichi di carattere fiduciario;
  - s) approva il PEG determinando il budget riservato ai centri di responsabilità, nonché le modalità di utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi;
  - t) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum locali e costituisce l'ufficio comunale per la consultazione, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
3. La giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni deliberazione dell'ente.

#### **ART. 39**

##### **(Mozione di sfiducia)**

1. Il voto del Consiglio comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

5. La mozione di sfiducia è presentata al Presidente del Consiglio, che ne cura la trasmissione al protocollo, e ne trasmette copia al Sindaco e al Segretario, annotando l'ora ed il giorno del ricevimento. Essa mozione può essere presentata anche durante la seduta consiliare.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché si provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

#### **ART. 40**

##### **(Cessazione dalla carica di Sindaco e di assessore)**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si osservano le disposizioni di legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o revoca di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione. La sostituzione dell'assessore e le cause della stessa sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

#### **ART. 41**

##### **(Norme di funzionamento)**

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà più 1 dei suoi componenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, che fissa, d'intesa con gli assessori, la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse con le funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazione. Il Segretario comunale, i dirigenti o i responsabili dei servizi, nel rispetto del principio della distinzione tra competenze di indirizzo e controllo e competenze di gestione amministrativa, interloquiscono direttamente con l'assessore incaricato della sovrintendenza del servizio, del settore o dell'area per le quali gli è stata conferita la delega. Il Sindaco, d'intesa con gli assessori delegati, detta le direttive al segretario comunale che coordina l'attività dei dirigenti e dei funzionari per armonizzare le priorità definite collegialmente dalla Giunta con le possibilità operative dell'apparato.

4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale per la redazione del verbale, il quale deve contenere il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

6. I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

7. Il segretario comunale rende il parere nelle sedi opportune ai sensi di legge.

8. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i dirigenti, i funzionari del Comune ed i consiglieri delegati.

9. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende consorzi e commissioni.

10. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, presentata per iscritto.

11. Le votazioni della Giunta sono sempre palesi.

12. La deliberazione della Giunta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

### **Capo 3 Sindaco**

## **ART. 42**

### **(Ruolo e funzioni)**

1. Il Sindaco, nelle sue funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'Ente e la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare lo sviluppo culturale ed il benessere economico dei cittadini che lo compongono.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale ai sensi di legge.
4. Convoca e presiede la Giunta Comunale della quale esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. Nell'ambito di tali poteri, il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici di singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
5. Il Sindaco emana tutti gli atti attribuiti dall'ordinamento alla sua competenza.
6. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati. Promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative.
7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

## **ART. 43**

### **(Deleghe in qualità di Capo dell'Amministrazione)**

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in via generale in caso di sua assenza o di impedimento.
2. Il Sindaco può delegare, nei limiti delle proprie competenze, agli assessori funzioni di controllo e indirizzo.
3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'approfondimento di specifiche tematiche inerenti la comunità locale. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco che fissa la durata della delega comunque temporanea.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Il Sindaco mantiene comunque la facoltà di svolgere le funzioni e di emettere direttamente gli atti delegati.

## **ART. 44**

### **(Surrogazione del Consiglio per le nomine)**

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dalle disposizioni del presente statuto, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza successiva.

## **ART. 45**

### **(Potere di ordinanza)**

1. Il Sindaco può emettere ordinanze ordinarie in conformità alle leggi ed ai regolamenti comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge e di regolamento.

#### **ART. 46**

##### **(Potere di ordinanza in qualità di ufficiale di governo)**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza straordinaria, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

#### **ART. 47**

##### **(Competenze in qualità di ufficiale di governo)**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse, ferme restando le responsabilità penali e le relative norme di procedura.

#### **ART. 48**

##### **(Deleghe in qualità di ufficiale di governo)**

1. Il Sindaco può delegare ad assessori, consiglieri, segretario comunale ed impiegati del Comune funzioni di ufficiale di governo, nei soli casi previsti dalla legge.

### **Titolo IV**

#### **Ordinamento amministrativo**

##### **Capo 1**

#### **Organizzazione degli uffici e del lavoro**

#### **ART. 49**

##### **(Organizzazione degli uffici e dei servizi)**

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica e di rispondenza agli obiettivi sociali.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è disciplinata da apposito regolamento, salvo quanto previsto dai successivi articoli sulla base dei criteri e secondo i principi stabiliti dall'ordinamento e dallo statuto.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle strutture comunali.

4. In relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi programmatici, il Comune determina altresì, con apposito regolamento, le dotazioni funzionali complessive di personale e le modalità di copertura dei posti disponibili, nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento e

dei contratti collettivi di lavoro. In tale ambito, l'assunzione del personale è condizionata esclusivamente alla disponibilità della relativa copertura finanziaria.

5. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali comunali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

6. Il Comune riconosce e valorizza le rappresentanze democratiche dei lavoratori dipendenti, garantendo le libertà sindacali ed i diritti di consultazione e di contrattazione delle organizzazioni sindacali, favorendone le forme di rappresentanza e tutela, ricercando la più ampia partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte politico-amministrative, al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla verifica dell'efficienza ed efficacia dei servizi e delle prestazioni.

7. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascuno operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera i limiti dell'autonomia decisionale nell'ambito delle funzioni attribuitegli.

8. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità previste dall'apposito regolamento.

## **Capo 2**

### **Gli organi burocratici**

#### **ART. 50** **(Dirigenza)**

1. La dirigenza dell'ente è costituita dalle figure espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento generale del personale nel tempo vigente.

2. I dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, hanno piena autonomia di direzione e di decisione tecnico - amministrativa secondo quanto specificato dai successivi articoli e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

#### **ART. 51** **(Segretario comunale)**

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto.

2. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni di verbalizzazione e di consulenza.

3. Lo stato giuridico ed economico del segretario comunale nonché le ulteriori attribuzioni sono regolate dalla legge.

4. Il vice segretario supplisce e sostituisce il segretario comunale nei casi di sua vacanza, assenza o impedimento. Il regolamento determina le modalità per il conferimento della qualifica di vice segretario.

#### **ART. 52** **(Ragioniere capo)**

Il ragioniere capo è il responsabile del servizio finanziario cura gli adempimenti di legge in materia di finanza e contabilità e cura l'impostazione, la gestione e rendicontazione del bilancio; esercita inoltre il controllo contabile nel processo di formazione degli atti ai sensi di legge.

#### **ART. 53** **(Funzioni dei dirigenti)**

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano con la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni delle strutture e servizi da loro dipendenti. La gestione è finalizzata all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi, e deve garantire la reciproca integrazione tra unità organizzative e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, secondo il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, e la gestione amministrativa, attribuita ai dirigenti.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; collaborano alla predisposizione delle proposte di atti deliberativi corredati dai prescritti pareri di regolarità tecnica e di attestazione di copertura finanziaria ai sensi di legge e ne assicurano la puntuale esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti provvedono all'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

#### **ART. 54**

##### **(Compiti dei dirigenti)**

1. Oltre ai compiti previsti dall'ordinamento vigente e dai regolamenti adottati in base al presente statuto, spetta ai dirigenti l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro affidati, dei relativi provvedimenti – compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno - costituenti esecuzione di norme legislative, di atti e programmi approvati dai competenti organi di governo dell'ente.

2. I dirigenti presiedono le commissioni giudicatrici di gara e di concorso e stipulano i relativi contratti, con le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti comunali.

3. I dirigenti curano l'istruttoria tecnica dei singoli atti, la predisposizione delle proposte, la formulazione dei pareri ai sensi di legge, i provvedimenti derivanti da obbligo di legge, atti amministrativi o contratti, ivi compresa la liquidazione delle spese dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni formalmente assunti.

Organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

4. Spetta ai dirigenti preposti alle diverse strutture individuate dal regolamento organizzare e dirigere l'attività del personale e delle strutture che da essi dipendono, nel rispetto di quanto previsto dalla pianta organica e dal regolamento del personale.

5. Con apposita norma regolamentare sono disciplinati i casi di sostituzione dei dirigenti titolari delle funzioni indicate nei commi precedenti a seguito di loro vacanza, assenza od impedimento. Sono altresì individuati gli atti di competenza propria ed esclusiva dei dirigenti per effetto delle funzioni previste dal presente articolo.

6. I dirigenti responsabili dei Settori competenti per materia esercitano la verifica del rispetto delle convenzioni e dei contratti di servizio in caso di affidamento della gestione di servizi a società cosiddette "in house", a società strumentali e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante. I dirigenti curano la redazione delle convenzioni e dei contratti di servizio, la verifica del rispetto degli stessi, nonché ogni loro eventuale aggiornamento e modifica, secondo i principi del "controllo analogo". Gli organi di amministrazione e gestionali dei soggetti affidatari si rapportano costantemente e si confrontano periodicamente a livello tecnico sull'andamento della gestione con il responsabile dell'unità organizzativa competente. Attraverso le figure dei dirigenti, il Comune è titolare di poteri ispettivi diretti e concreti, che possono riguardare sia la gestione che l'erogazione dei servizi forniti e sono da intendersi come aggiuntive ai poteri di ispezione e controllo riconosciuti

nell'ambito di ciascun contratto di servizio. I dirigenti collaborano con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo.

#### **ART. 55**

##### **(Ufficio di indirizzo e di controllo)**

Previa deliberazione di Giunta Comunale, il Sindaco può costituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze che oltre ai compiti di segreteria, svolga una attività di supporto per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, utilizzando dipendenti dell'ente o collaboratori esterni assunti a tempo determinato purché l'Ente non versi in stato di dissesto finanziario.

#### **ART. 56**

##### **(Organismi collegiali)**

Al fine dell'adozione dell'atto annuale di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, si stabiliscono i seguenti principi generali:

- a) tali organi devono trovare fondamento in provvedimenti legislativi, nel presente Statuto o nei Regolamenti Comunali;
- b) in ogni caso nell'individuazione si deve tenere conto di possibili risparmi di spese, di snellimento delle procedure e di contenimento dei tempi dei procedimenti.
- c) in particolare non si possono istituire organi con compiti esclusivamente istruttori, ricadenti nelle competenze della struttura burocratica, che ha, in via esclusiva, la responsabilità di esprimere pareri, rilasciare ed emanare provvedimenti finali;
- d) la garanzia degli aspetti politici è conseguita affidando idonei ruoli alle competenti commissioni consiliari.

#### **ART. 57**

##### **(Responsabilità dei dirigenti)**

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nonché dell'attuazione di tutte le attività ad essa demandate.
2. L'attività dei dirigenti è verificata annualmente dalla Giunta secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Il regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi procedimentali, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.
3. I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati con atto del Sindaco.

#### **ART. 58**

##### **(Conferenza di coordinamento dei responsabili di settore e conferenza di programma)**

1. La conferenza di coordinamento dei responsabili di settore ha lo scopo di realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, ed è convocata e presieduta dal Segretario comunale.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario comunale, di sua iniziativa o su richiesta di un responsabile di settore, convoca una conferenza dei responsabili dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi elettivi dell'ente.

#### **ART. 59**

##### **(Incarichi a tempo determinato)**

1. Il Sindaco ricopre, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabile di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nei modi e termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, ferma restando la possibilità per il Sindaco neoeletto di rinnovarlo.
3. Per tutta la durata del contratto sono estesi all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione

funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

#### **ART. 60**

##### **(Collaborazioni esterne)**

1. La Giunta con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.
2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

#### **ART. 61**

##### **(Nucleo indipendente di valutazione della performance)**

La verifica dei risultati conseguiti è affidata ad un nucleo collegiale esterno, al fine di garantire imparzialità e uniformità di valutazione. Il regolamento determina la composizione, le competenze ed i criteri di espletamento delle attività del nucleo di valutazione, nel rispetto dei principi stabiliti nella legge e nel presente Statuto.

### **Capo 3**

#### **Procedimenti amministrativi**

#### **ART. 62**

##### **(Partecipazione ai procedimenti)**

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati, singoli ed associati, ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, nonché degli interessati e dei cittadini, singoli ed associati, ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le norme previste nel regolamento.
2. Il regolamento detta la disciplina dei procedimenti amministrativi in conformità alle leggi dello Stato e della Regione, ispirandosi in ogni caso ai principi di pubblicità, economicità, efficacia e rendendo effettivo il diritto di partecipazione di cui al comma 1, al fine di una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti.

#### **ART. 63**

##### **(Procedimenti di amministrazione giuridica puntuale)**

1. I cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di presentare istanze per l'avvio di procedimenti di amministrazione giuridica puntuale cui siano interessati e di ricevere entro trenta giorni, con le eccezioni di tempo e nelle forme previste dal regolamento, risposta motivata circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 62, in ogni caso, salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati di procedimenti di amministrazione giuridica puntuale hanno diritto:
  - a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
  - b) di assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salvi i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, per la tutela della riservatezza di persone, gruppi e d'impresa.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

#### **ART. 64**

##### **(Procedimenti di amministrazione giuridica generale)**

Gli atti amministrativi generali, con esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle regole giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

### **Capo 4**

#### **Accesso agli atti ed alle informazioni**

#### **ART. 65**

### **(Pubblicità legale degli atti comunali)**

Sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge:

- a) le deliberazioni degli organi comunali;
- b) gli elenchi, predisposti con cadenza settimanale, degli atti a rilevanza esterna adottati da organi individuali del Comune, compresi i funzionari.

### **ART. 66**

#### **(Diritti di accesso)**

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli ed associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni detenuti dall'ente e dai suoi organismi strumentali, nonché agli atti ed alle informazioni detenute dall'ente e relativi ad organismi a cui esso partecipi o ai concessionari di servizi comunali.

2. Il regolamento disciplina l'oggetto dell'accesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il diritto di accesso può essere limitato a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti soltanto in riferimento agli atti di procedimenti di amministrazione giuridica puntuale in corso e può essere escluso soltanto per gli atti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione della legge della Repubblica e degli atti ad essa equiparati o da essa autorizzati, nonché per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare interessi di rango costituzionale almeno pari a quello dell'informazione;
- b) gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, sono quelli che esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
- c) il diritto di accesso è altresì esteso all'informazione sui servizi, anche se consistenti nella erogazione di mezzi finanziari resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie, nonché all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

3. Nel disciplinare le modalità dell'accesso il regolamento:

- a) subordina il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici al pagamento dei relativi costi;
- b) definisce forme di opposizione interne avverso il diniego di accesso agli atti amministrativi, fatti salvi i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento, nonché i termini entro i quali deve essere comunicata la decisione definitiva, al fine di assicurare comunque risposte sollecite al richiedente.

### **ART. 67**

#### **(Ufficio per le relazioni con il pubblico)**

1. La struttura organizzativa dell'Ente prevede un'unità preposta alla gestione delle relazioni con il pubblico, garantendo il diritto all'accesso e alle informazioni alle persone ed ai gruppi della comunità locale.

2. Le richieste di accesso e di informazione sono presentate all'unità organizzativa competente, la quale ha il compito di esaminarle, di sollecitare gli organi ed uffici interessati dalla richiesta, nonché soddisfarle ovvero di comunicare il diniego motivato all'accesso o all'informazione.

3. L'unità organizzativa competente deve altresì curare che il Comune renda pubblici di propria iniziativa i dati e le notizie di cui all'art. 18, comma 2.

4. Per l'adempimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3, il responsabile dell'unità organizzativa competente, sentito il responsabile dell'ufficio interessato, può richiedere documenti e sentire funzionari e impiegati dell'amministrazione.

### **ART. 68**

#### **(Diritti di accesso dei consiglieri comunali)**

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali o da esso promossi, nonché detenuti dall'ente e relativi ad organismi a cui esso partecipi o dai concessionari di servizi comunali.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata all'ufficio istituzionale;
- b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
- c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
- d) il rilascio di copie di documenti, l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici e l'eventuale pagamento dei costi saranno disciplinati in apposito regolamento.

## **Capo 5**

### **Erogazione dei servizi**

#### **ART. 69**

##### **(Servizi pubblici locali)**

1. Il Comune, nell'ambito della sua competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale comunque tutelando l'ambiente e l'integrità del sistema ecologico.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.
3. Il Comune adotta alla base della propria iniziativa imprenditoriale il principio del contenimento e della riduzione degli sprechi energetici.

#### **ART. 70**

##### **(Forme di gestione)**

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, oppure di consorzio con altri enti locali e di convenzione con altri enti in conformità alle indicazioni dei piani e programmi statali, regionali e provinciali.
2. In relazione a ciascun servizio pubblico, la scelta della relativa forma di gestione deve essere giustificata dalla funzionalità dei suoi caratteri tipici alla migliore efficienza, produttività ed economicità del servizio, nell'interesse degli utenti e della comunità locale.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, il Comune si impegna a promuovere forme di collaborazione con altri enti pubblici e con privati.
4. Alle deliberazioni relative alla scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 69.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. I servizi sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti.
6. Per ogni gestione a carattere imprenditoriale deve essere predisposta una "Carta dei servizi" resi, riportante gli standard qualitativi minimi delle prestazioni, gli strumenti di controllo e le forme di partecipazione dei cittadini.

#### **ART. 71**

##### **(Trasparenza nei servizi pubblici)**

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, della s.p.a. e della s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale e dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissioni di servizi pubblici, di concessione di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali e società a prevalente capitale pubblico locale.
3. Le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è

assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere rapporti professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

#### **ART. 72**

##### **(Partecipazione a forme societarie)**

1. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali i cui fini statuari comprendono la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, dei quali può usufruire anche la comunità locale.

2. Alla relativa deliberazione si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 69.

3. Il Sindaco o chi rappresenta il Comune nelle società di cui al comma 1 riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento della società cui il Comune partecipa, mediante relazione allegata al conto stesso, comprendente copia dell'ultimo bilancio approvato.

#### **ART. 73**

##### **(Controllo analogo)**

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, il Comune esercita il proprio ruolo di controllo attraverso i propri organi politici e tecnici, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce a ciascuno di essi, ed in particolare del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo e funzioni di gestione attribuite al personale incaricato di funzioni dirigenziali.

#### **ART. 74**

##### **(Gestione in economia)**

1. Al fine di assicurare economicità ed efficienza alla gestione in economia dei servizi di modeste dimensioni ovvero per i quali non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda, il regolamento detta adeguate norme di organizzazione.

2. Ove la natura del servizio lo richieda, il regolamento può prevedere la costituzione di un apposito organismo di direzione o di gestione, formato da persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa.

#### **ART. 75**

##### **(Concessioni)**

1. L'organo competente subordina il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo pari a quella stabilita dal regolamento.

2. I concessionari di pubblici servizi sono sottoposti ai controlli stabiliti dal regolamento.

### **Sezione 1**

#### **AZIENDA SPECIALE**

#### **Articolo 76**

##### **(Istituzione)**

1. Per la gestione di servizi il Comune può istituire una o più aziende speciali, nei casi consentiti dall'ordinamento.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La delibera del Consiglio comunale che decide di costituire una nuova azienda speciale:

- determina le finalità e gli indirizzi a carattere stabile, cui far corrispondere i contenuti dello Statuto e dei Regolamenti;

- valuta la capacità di assicurare il rispetto dell'obbligo di pareggio del bilancio, individuando anche i mezzi di finanziamento;

- definisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- stabilisce l'importo massimo del capitale di dotazione;
- formula indirizzi in merito all'eventuale personale dipendente dell'ente da trasferire all'azienda speciale.

### **Articolo 77 (Statuto e organi)**

1. Lo Statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio comunale.
2. L'approvazione dello Statuto può avvenire contestualmente alla decisione di costituire l'azienda speciale oppure in una successiva seduta. Nella seconda ipotesi, il Sindaco può individuare, già in seguito alla decisione di costituire l'azienda speciale, i futuri componenti del Consiglio di amministrazione con il compito di elaborare una proposta di Statuto e di provvedere alle attività di programmazione ed agli adempimenti preliminari alla costituzione.
3. Lo Statuto specifica ruoli e poteri degli organi dell'azienda speciale (Consiglio di amministrazione, Presidente, Direttore), ferma restando l'attribuzione al Direttore di ogni responsabilità gestionale.
4. Lo Statuto dell'azienda prevede inoltre un apposito organo di revisione, di cui specifica composizione ed attribuzioni, nonché forme autonome di verifica della gestione.
5. Lo Statuto disciplina la possibilità ed i limiti di partecipazione in fondazioni, società di capitali o altre forme giuridiche di partecipazione, o la loro costituzione da parte dell'azienda speciale.

### **Articolo 78 (Consiglio di amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di cinque membri, incluso il presidente, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che possiedono i titoli nonché le specifiche e qualificate competenze tecniche ed amministrative individuati in sede di approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e che devono essere analiticamente documentati nell'atto di nomina. Il consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica quanto il Consiglio comunale e le loro funzioni sono prorogate sino alla nomina dei successori.
2. Gli incarichi di Consigliere di amministrazione e di Direttore sono incompatibili con la condizione di amministratore comunale.
3. La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pari opportunità di cui all'art. 51 della Costituzione.
4. I componenti del consiglio di amministrazione all'atto dell'accettazione della nomina si impegnano a perseguire le finalità ed a conformarsi agli indirizzi assegnati all'azienda.
5. Il consiglio di amministrazione deve annualmente aggiornare il piano - programma dell'azienda, indicando anche il grado di coerenza tra gli indirizzi e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, il grado di soddisfacimento delle finalità assegnate, le ragioni di eventuali scarti, nonché le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.
6. Il venire meno, per qualsiasi motivo compresa la revoca, di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, comporta la nomina dei soli componenti sostituiti. Se il consigliere da sostituire è quello individuato come Presidente, si procede ad una nuova individuazione.

### **Articolo 79 (Presidente e direttore)**

1. Il presidente è individuato dal Sindaco tra i consiglieri di amministrazione nello stesso atto di nomina.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

### **Articolo 80 (Vigilanza)**

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta e da una commissione consiliare, coincidente con quella di cui all'art. 90, formata in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.

2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina i compiti della commissione di cui al comma 1 ed i suoi rapporti con gli organi dell'azienda e con gli utenti del servizio.

3. Le prerogative dell'ente nei confronti delle aziende speciali sono esercitate dagli organi comunali nel rispetto del principio di distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che spettano agli organi di governo, e poteri gestionali attribuiti in via esclusiva ai dirigenti.

### **Articolo 81 (Revoca del Consiglio di Amministrazione)**

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con le finalità e gli indirizzi formulati, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, il Sindaco procede senza indugio alla revoca motivata, a seconda delle responsabilità, dei singoli consiglieri di amministrazione o dell'intero consiglio di amministrazione.

2. Il potere di revoca è esercitato dal Sindaco nel rispetto del principio di preventivo contraddittorio.

### **Sezione 2 Istituzione**

#### **ART. 82 (Costituzione)**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione ne identifica l'ambito di attività, conferisce i beni necessari, individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire all'istituzione.

#### **ART. 83 (Organi)**

1. Sono organi dell'istituzione:  
- il consiglio di amministrazione;  
- il presidente;  
- il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, compreso il presidente, nominati:  
- in numero di 2 dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno;  
- in numero di 1 dalle consulte dei settori di pertinenza;  
- in numero di 1 dalle associazioni direttamente operanti e a servizio dei bisogni per cui è costituita la istituzione;  
- in numero di 1 dagli utenti.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che possiedono i titoli nonché le specifiche e qualificate competenze tecniche ed amministrative che sono individuati dal regolamento e che devono essere analiticamente documentati nell'atto di nomina. Nel caso non esistano consulte o associazioni per gli adempimenti di cui al primo capoverso il Consiglio comunale supplisce alle nomine con propri eletti. Il regolamento determina le procedure di nomina dei membri del consiglio di amministrazione quando a ciò non possano provvedere le consulte o le associazioni.

3. I membri di nomina consigliere durano in carica quanto il Consiglio comunale, quelli nominati dalle consulte per un anno e quelli nominati dalle associazioni e dagli utenti per il termine stabilito dal regolamento.

4. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di nomina consigliere.

5. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

#### **ART. 84**

### **(Rapporti con gli organi comunali)**

1. La Giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, determina le finalità, i programmi comunali e gli standard di erogazione dei servizi delle istituzioni.
2. Essa propone altresì la revoca di singoli componenti o lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituzione, osservate, per quanto applicabili, le norme di cui all'art. 80.
3. Il regolamento determina quali deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituzione devono essere sottoposte all'approvazione degli organi comunali nonché i rapporti dell'istituzione con gli organi comunali.

### **ART. 85**

#### **(Vigilanza)**

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale e dalle competenti commissioni consiliari, i cui compiti ed i cui rapporti con gli organi delle istituzioni, con l'organo di revisione e con gli utenti sono stabiliti dal regolamento.

### **ART. 86**

#### **(Gestione finanziaria e contabile)**

1. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate, provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi.
2. Le istituzioni articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale, secondo quanto stabilito dal regolamento. Esse evidenziano altresì nella relazione previsionale e programmatica una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun triennio.

### **ART. 87**

#### **(Rinvii normativi)**

1. Il regolamento detta la disciplina residua applicabile alle istituzioni, con particolare riguardo al personale ed all'organizzazione interna delle stesse.

## **Sezione 3**

### **S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale**

### **ART. 88**

#### **(Istituzione)**

1. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di o la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o minoritario capitale pubblico locale, anche qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La delibera di cui al comma 1 determina anche la misura della partecipazione del Comune alla società, nonché l'oggetto sociale della stessa, che deve essere corrispondente al servizio da gestire e comunque tale da permettere alla società la gestione efficiente del medesimo. Le modifiche dell'oggetto sociale devono essere approvate dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza.
3. Il regolamento determina i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati che possono partecipare alla società, le condizioni per l'ammissibilità dei soci, le modalità di sottoscrizione del capitale sociale.
4. Il Comune si impegna a favorire la partecipazione dei cittadini alle suddette società, mediante forme di azionariato popolare disciplinate dal regolamento.

### **ART. 89**

#### **(Consiglio di amministrazione)**

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti e Aziende, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, nonché dell'articolo 78, comma 3, del presente Statuto a proposito di Azienda Speciale.

**ART. 90  
(Vigilanza)**

1. In seno al Consiglio comunale è nominata una commissione nella quale sono rappresentati in base a criteri proporzionali tutti i gruppi consiliari, con il compito di controllare per conto dell'ente locale l'attività della società.

2. La Giunta deve relazionare annualmente al Consiglio comunale sui risultati conseguiti dalla società nella gestione dei servizi ad essa affidati, anche sotto il profilo della loro qualità, nell'interesse degli utenti e della comunità locale.

**ART. 91  
(Partecipazione ad altre società)**

1. Le s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale possono partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici da esse gestiti.

2. E' tuttavia causa di scioglimento della società la partecipazione a società di capitali o la conclusione di qualsiasi altro negozio di diritto privato che comporti il trasferimento dell'intero complesso o di una parte prevalente dei servizi ad essa affidati in gestione.

**Titolo V  
Forme di collaborazione**

**ART. 92  
(Accordi con altri enti)**

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune si impegna a promuovere rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, ovvero ad aderirvi, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

**ART. 93  
(Convenzioni con enti pubblici e consorzi)**

1. I progetti di convenzione tra il Comune ed altri Comuni o la Provincia e i progetti per la costituzione o l'adesione a consorzi, sono predisposti dalla Giunta e trasmessi alla competente commissione consiliare.

2. La commissione, sentiti gli altri consiglieri comunali che chiedono audizione, formula se del caso alla Giunta proposte di emendamento.

3. La convenzione di cui al comma 1, con lo statuto se diretta a costituire un consorzio, è quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, che consegue al voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**ART. 94  
(Accordi di programma)**

1. I rappresentanti del Comune nel collegio dalla legge chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopongono al Consiglio comunale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

**Titolo VI  
Ordinamento finanziario**

**ART. 95  
(Contabilità e finanza)**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.

3. Il Comune, ove le necessità di controllo economico e di indirizzo nella gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli aventi rilievo economico e imprenditoriale, li richieda, adotta criteri di rilevazione dei fatti gestionali secondo la tecnica aziendalistica. Il regolamento

provvede a determinare le modalità di applicazione, in relazione alla contabilità finanziaria dell'ente.

## **ART. 96**

### **(Collegio dei revisori dei conti)**

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, sono scelti con i criteri e le procedure stabilite dalla legge.

2. Non possono fare parte del Collegio dei revisori dei conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cc, i parenti e gli affini dei consiglieri comunali e dei funzionari entro il quarto grado e coloro che sono legati al Comune, o ad aziende, enti e consorzi a questo collegati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dei revisori dal ruolo o dal rispettivo albo professionale di appartenenza è causa di decadenza d'ufficio.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienze.

4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti - che siano connessi all'espletamento del loro mandato - dell'ente, possono depositare proposte, relazioni, ricerche e segnalazioni rivolte al Sindaco. Hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e possono essere ascoltati dalla Giunta. Possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo con riferimento alla sola gestione economico - finanziaria. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, le seguenti funzioni:

a) di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili concretati nel corso dell'esercizio finanziario;

b) di autenticità e garanzia in ordine alle risultanze contabili e finanziarie del consuntivo e delle scritture prescritte. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna le proposte di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori dei conti può svolgere attività propositiva e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione. Il controllo dei revisori deve essere sintetico e complessivo, ma analitico e approfondito nei casi in cui emergano sospetti di irregolarità, di violazioni di norme e di gravi anomalie;

c) ogni altro compito previsto dalla legge.

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale e, se integrano ipotesi di reato, all'autorità giudiziaria.

7. In caso di morte, di rinuncia, revoca, o decadenza di uno o più revisori, si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui al comma 1. I nuovi revisori decadono comunque alla scadenza del triennio iniziale.

8. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di competenza secondo le modalità indicate dalla legge e dalle autorità competenti e in base ai Principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione negli enti locali emanati dai Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sull'intera gestione diretta ed indiretta dell'ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse, in conformità alle disposizioni in materia formulate dagli organi preposti.

L'attività di controllo da parte dell'Organo di revisione si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario e riguarda:

- gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;

- la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge secondo criteri di legalità, di efficienza ed economicità, suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendono necessari.

- la vigilanza sulla gestione economica;

- l'analisi dei risultati;

- la vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi, società ed organismi partecipati intesa anche come verifica della congruità dei contratti di servizio, nell'ottica del perseguimento del principio di sana gestione finanziaria per assicurare il mantenimento degli equilibri ed evitare forme elusive del rispetto del patto di stabilità interno. Il controllo dell'Organo di revisione non riguarda la regolarità dei bilanci e della contabilità di tali organismi bensì gli effetti che i loro andamenti hanno o possono avere sugli equilibri economici e finanziari dell'ente locale. Rilevano quindi l'effettività delle posizioni creditorie e debitorie (avendo anche riguardo alle pattuizioni delle convenzioni o dei contratti) nonché l'entità di disavanzi o di perdite che possono comportare la necessità di copertura o di ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 o 2482 ter cc.

La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione.

In particolare tale vigilanza si espleta anche attraverso la verifica di Statuti, Convenzioni e Contratti di servizio, sul rispetto degli stessi nel corso della gestione nonché su ogni eventuale aggiornamento e modifica dei medesimi.

## **ART. 97**

### **(Controllo interno di gestione)**

1. Il controllo interno di gestione si sviluppa secondo le seguenti quattro fasi:

- a) la fissazione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione comunale da parte degli organi elettivi;
- b) la programmazione delle operazioni volta ad un utilizzo coordinato dei mezzi finanziari per conseguire i fini e gli obiettivi determinati nella precedente fase di pianificazione;
- c) l'esecuzione di azioni di gestione consistente nella redazione e gestione del bilancio di previsione annuale;
- d) il controllo dei risultati, con l'evidenziazione degli scarti rispetto agli obiettivi prefissati, consistente, in particolare, nell'analisi degli scostamenti mediante la verifica a consuntivo dei risultati ottenuti.

2. Sulla base del regolamento di contabilità, la Giunta deve disporre verifiche almeno semestrali, anche di singoli provvedimenti, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni collegate al Comune, al fine di accertare:

- a) lo stato della gestione dei settori di intervento, nonché lo stato di attuazione dei piani, progetti e programmi affidati alla responsabilità dei suddetti settori;
- b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguiti dagli uffici, servizi, enti, aziende e istituzioni collegate al Comune.

3. Il responsabile della ragioneria trasmette semestralmente alla Giunta e al collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con l'indicazione delle variazioni intervenute nelle entrate e nelle spese, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

4. Ogni responsabile di struttura organizzativa, almeno semestralmente deve fornire alla Giunta una relazione sulla gestione di cui è responsabile.

5. La Giunta allega al conto consuntivo un rapporto di gestione avente lo scopo, in particolare, di fornire un'analisi approfondita dell'efficacia dei servizi e degli interventi dell'amministrazione comunale.

6. Per l'attuazione del sistema di controllo sulla gestione il Sindaco e il Nucleo indipendente di valutazione della performance si avvalgono di un'unità organizzativa individuata all'interno della struttura comunale.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni finali e norme transitorie**

## **ART. 98**

### **(Entrata in vigore delle norme statutarie)**

Il presente Statuto è approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 23/04/2012 ed entra in vigore il giorno 25/05/2012.

2. Le disposizioni dei regolamenti vigenti restano applicabili fino all'approvazione dei provvedimenti di attuazione del presente statuto, ove necessari, salvo che esse risultino incompatibili con la normativa statutaria, che si considera prevalente.

#### **ART. 99**

##### **(Rinvio dinamico)**

1. Le norme contenute nel presente Statuto costituiscono disciplina speciale, in deroga anche ad altre disposizioni regolamentari.
2. Le disposizioni riportate nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali o regionali; in tali casi, in attesa della formale modifica del presente Statuto, si applica la normativa sopraordinata.
3. In caso di contrasto fra le disposizioni del presente Statuto e specifiche disposizioni di legge, o aventi valore di legge in materia, sono disapplicate le norme statutarie.

#### **ART. 100**

##### **(Norme transitorie)**

1. Ai sensi L. n. 42/2010, fino al termine del mandato dell'attuale difensore civico, opera la seguente disposizione, che corrisponde al testo dell'articolo 18 comma 1 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: *"E' istituito l'ufficio del difensore civico, con i compiti di cui agli artt. 19 e 20, per l'espletamento dei quali il Comune mette a disposizione l'ufficio istituzionale ed un idoneo locale all'uopo destinato. Si rinvia alla norma regolamentare la definizione quantitativa e qualitativa del personale dell'ufficio istituzionale messo a disposizione del difensore civico nonché l'eventuale compenso di quest'ultimo."*

2. Fino al termine del mandato dell'attuale difensore civico, operano le seguenti disposizioni, che corrispondono al testo dell'articolo 19 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: *"1. Il difensore civico è istituito di tutela dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale, degli enti dipendenti e degli organismi promossi dal Comune o ai quali esso partecipi. D'ufficio o su istanza dei cittadini accerta che l'attività amministrativa si espliciti secondo i principi organizzativi di cui all'art. 4, segnalando al Sindaco e al direttore generale o, in mancanza, al segretario comunale gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.*

*2. A tal fine il difensore civico:*

- a) esercita direttamente il diritto d'accesso agli atti e alle strutture dell'amministrazione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, al quale è peraltro vincolato;*
- b) trasmette agli organi competenti i propri rilievi, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti, ai quali deve essere data risposta motivata entro i termini fissati dal regolamento;*
- c) formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti dei cittadini;*
- d) assiste i cittadini nel far valere i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché i diritti di informazione e di accesso, anche avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'URP di cui all'art. 67;*
- e) offre la propria consulenza, anche di carattere preventivo, agli enti, gruppi ed associazioni che ne facciano richiesta;*
- f) può convocare i responsabili dei procedimenti;*
- g) segnala i dipendenti delle amministrazioni che non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni o che siano causa di accertate disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa;*
- h) dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria, nonché al Consiglio comunale degli atti o dei fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti e che possono integrare gli estremi dei reati di abuso di ufficio e di omissione o rifiuto di atti di ufficio;*
- i) può accedere agli strumenti di informazione del Comune.*

*3. Il difensore civico deve sempre fornire risposta motivata ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte dal regolamento."*

3. Fino al termine del mandato dell'attuale difensore civico, opera la seguente disposizione, che corrisponde al testo dell'articolo 20 comma 6 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: *"Il difensore civico decade ove intervenga alcuna delle cause di ineleggibilità di cui al comma 3 ovvero perda i requisiti di iscrivibilità all'albo dei giudici popolari di corte d'assise e d'appello.*

*La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il difensore civico, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri, può essere revocato a causa di grave inadempienza ai doveri d'ufficio, come definito nel regolamento, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati." In caso di decadenza o revoca, non si procederà alla nomina di un nuovo difensore civico.*

4. Fino al termine del mandato dell'attuale difensore civico, operano le seguenti disposizioni, che corrispondono al testo dell'articolo 21 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: "1. *Il difensore civico deve annualmente relazionare al Consiglio comunale sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite nel regolamento.*

2. *Il difensore civico viene sentito dal Consiglio comunale, dalle commissioni consiliari o dalla conferenza dei capi gruppo, su sua richiesta ovvero per deliberazione specifica del Consiglio o su richiesta delle commissioni o della conferenza dei capi gruppo."*

5. Ai sensi L. n. 42/2010, fino al termine del mandato della consiliatura insediatasi il 24/6/2009, opera la seguente disposizione, che corrisponde al testo dell'articolo 37 comma 2 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: "La Giunta è composta da un numero di assessori fino a sette, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco tra coloro che godono dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge, anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Nella composizione della giunta sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, così come disposto dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 267/2000."

6. Ai sensi L. n. 42/2010, fino al termine del mandato della consiliatura insediatasi il 24/6/2009, operano le seguenti disposizioni, che corrispondono al testo dell'articolo 52 commi 2, 3, 4 e 5 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: "Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco.

*In particolare competono al Direttore generale le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle ulteriori allo stesso assegnate dal Sindaco all'atto della nomina o successivamente delegategli.*

*Il Direttore generale è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnatigli e può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.*

*La nomina e la revoca del Direttore generale sono portate a conoscenza del Consiglio comunale mediante iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva."*

In caso di revoca, non si procederà alla nomina di un nuovo Direttore generale.

7. Fino al termine del mandato dell'attuale Direttore generale, opera la seguente disposizione, che corrisponde al testo dell'articolo 53 comma 3 dello Statuto in vigore sino al 24/05/2012: Il Segretario "sostituisce il Direttore generale in caso di assenza temporanea o impedimento dello stesso ed esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi."

# INDICE

## **Titolo I Principi fondamentali**

- ART. 1 (Principi e valori della comunità locale)
- ART. 2 (Il Comune)
- ART. 3 (Emblemi comunali)
- ART. 4 (Funzioni)
- ART. 5 (Principi e metodi organizzativi)

## **Titolo II La comunità locale**

### **Capo 1 Diritti dei singoli e dei gruppi**

- ART. 6 (Diritti personali e di cittadinanza)
- ART. 7 (Associazioni)
- ART. 8 (Registro delle associazioni)
- ART. 9 (Consulte)
- ART. 10 (Altri organismi di partecipazione)
- ART. 11 (Diritti d'informazione e d'accesso)
- ART. 12 (Istanze, petizioni, proposte)

### **Capo 2 Referendum consultivo**

- ART. 13 (Referendum consultivo d'iniziativa popolare)
- ART. 14 (Referendum consultivo d'iniziativa consiliare)
- ART. 15 (Esclusioni)
- ART. 16 (Procedimento)
- ART. 17 (Effetti)
- ART. 18 (Altre forme di consultazione)
- ART. 19 (Collegio dei garanti)

## **Titolo III Organi del Comune**

- ART. 20 (Organi)

### **Capo 1 Consiglio Comunale**

- ART. 21 (Organo di indirizzo e di controllo)
- ART. 22 (Regolamento interno)
- ART. 23 (Prerogative dei consiglieri)
- ART. 24 (Dimissioni e surrogazione dei consiglieri)
- ART. 25 (Decadenza dei consiglieri)
- ART. 26 (Gruppi consiliari)
- ART. 27 (Funzionamento)
- ART. 28 (Pubblicità dell'ordine del giorno)
- ART. 29 (Pubblicità delle sedute)
- ART. 30 (Numero legale per la validità delle sedute)
- ART. 31 (Prima adunanza)
- ART. 32 (Linee programmatiche di mandato)
- ART. 33 (Competenze)
- ART. 34 (Commissioni consiliari)

### **Capo 2 Presidente del Consiglio Comunale**

- ART. 35 (Compiti e funzioni)
- ART. 36 (Giunta Comunale)
- ART. 37 (Regolamento interno)
- ART. 38 (Competenze)
- ART. 39 (Mozione di sfiducia)
- ART. 40 (Cessazione dalla carica di Sindaco e di assessore)
- ART. 41 (Norme di funzionamento)

### **Capo 3 Sindaco**

- ART. 42 (Ruolo e funzioni)
- ART. 43 (Deleghe in qualità di Capo dell'Amministrazione)
- ART. 44 (Surrogazione del Consiglio per le nomine)
- ART. 45 (Potere di ordinanza)
- ART. 46 (Potere di ordinanza in qualità di ufficiale di governo)
- ART. 47 (Competenze in qualità di ufficiale di governo)
- ART. 48 (Deleghe in qualità di ufficiale di governo)

## **Titolo IV Ordinamento amministrativo**

### **Capo 1 Organizzazione degli uffici e del lavoro**

- ART. 49 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

### **Capo 2 Gli organi burocratici**

- ART. 50 (Dirigenza)
- ART. 51 (Segretario comunale)
- ART. 52 (Ragioniere capo)
- ART. 53 (Funzioni dei dirigenti)
- ART. 54 (Compiti dei dirigenti)
- ART. 55 (Ufficio di indirizzo e di controllo)
- ART. 56 (Organismi collegiali)
- ART. 57 (Responsabilità dei dirigenti)
- ART. 58 (Conferenza di coordinamento dei Responsabili di Settore e conferenza di programma)
- ART. 59 (Incarichi a tempo determinato)
- ART. 60 (Collaborazioni esterne)
- ART. 61 (Nucleo indipendente di valutazione della performance)

### **Capo 3 Procedimenti amministrativi**

- ART. 62 (Partecipazione ai procedimenti)
- ART. 63 (Procedimenti di amministrazione giuridica puntuale)
- ART. 64 (Procedimenti di amministrazione giuridica generale)

### **Capo 4 Accesso agli atti ed alle informazioni**

- ART. 65 (Pubblicità legale degli atti comunali)
- ART. 66 (Diritti di accesso)
- ART. 67 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)
- ART. 68 (Diritti di accesso dei consiglieri comunali)

### **Capo 5 Erogazione dei servizi**

- ART. 69 (Servizi pubblici locali)
- ART. 70 (Forme di gestione)
- ART. 71 (Trasparenza nei servizi pubblici)
- ART. 72 (Partecipazione a forme societarie)
- ART. 73 (Controllo analogo)
- ART. 74 (Gestione in economia)
- ART. 75 (Concessioni)

#### Sezione 1 - Azienda speciale

- ART. 76 (Istituzione)
- ART. 77 (Statuto e organi)
- ART. 78 (Consiglio di amministrazione)
- ART. 79 (Presidente e direttore)
- ART. 80 (Vigilanza)
- ART. 81 (Revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

#### Sezione 2 - Istituzione

- ART. 82 (Costituzione)

ART. 83 (Organi)  
ART. 84 (Rapporti con gli organi comunali)  
ART. 85 (Vigilanza)  
ART. 86 (Gestione finanziaria e contabile)  
ART. 87 (Rinvii normativi)

Sezione 3 - S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale

ART. 88 (Istituzione)  
ART. 89 (Consiglio di amministrazione)  
ART. 90 (Vigilanza)  
ART. 91 (Partecipazione ad altre società)

#### **Titolo V Forme di collaborazione**

ART. 92 (Accordi con altri enti)  
ART. 93 (Convenzioni con enti pubblici e consorzi)  
ART. 94 (Accordi di programma)

#### **Titolo VI Ordinamento finanziario**

ART. 95 (Contabilità e finanza)  
ART. 96 (Collegio dei revisori dei conti)  
ART. 97 (Controllo interno di gestione)

#### **Titolo VII Disposizioni finali e norme transitorie**

ART. 98 (Entrata in vigore delle norme statutarie)  
ART. 99 (Rinvio dinamico)  
ART. 100 (Norme transitorie)